



STATUTO DIOCESANO DELLE CONFRATERNITE

DIOCESI CONVERSANO - MONOPOLI

Articolo 1

Le Confraternite sono associazioni pubbliche di fedeli laici, uomini e donne, rette in conformità ai canoni 298/320 del Codice di Diritto Canonico.

Articolo 2

Le Confraternite, canonicamente erette, hanno la personalità giuridica nell'ambito della chiesa, e, a norma delle vigenti disposizioni concordatarie, possono acquistare la qualifica di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti e possono essere iscritti nel Registro delle Persone Giuridiche del tribunale Civile e Penale competente per territorio.

Articolo 3

Le confraternite hanno lo scopo di:

- Promuovere e sviluppare la formazione cristiana, morale e civile dei confratelli, con l'ascolto della Parola di Dio, una catechesi adeguata per un cammino di fede e di esperienza comunitaria, con la partecipazione ai divini Misteri e lo studio;
- Promuovere e curare la dignità delle celebrazioni liturgiche e il culto pubblico proprio di ciascuna Confraternita, sostenendo e rivitalizzando la religiosità popolare;
- Sviluppare la solidarietà umana e cristiana con opere di pietà e carità;
- Alla morte, provvedere alla sepoltura e al suffragio dei Confratelli e degli associati secondo le norme stabilite nel regolamento di applicazione.

Articolo 4

Le confraternite collaborano con il Vescovo, con il Parroco e con il Direttore Spirituale alla realizzazione dei piani di azione pastorale della comunità diocesana partecipando attivamente agli organismi di comunione ecclesiale esistenti sul territorio.

Articolo 5

Possono far parte di una Confraternita i fedeli cattolici, uomini e donne, di schietti principi cristiani, di buona condotta morale che si impegnano a perseguire le finalità della medesima rispettandone lo statuto e le altre norme regolamentari.

A norma del canone 316, § 1 del Codice di Diritto Canonico, “ non può essere validamente accolto nelle associazioni pubbliche chi ha pubblicamente abbandonato la fede cattolica, chi si è allontanato dalla comunione ecclesiastica e chi è irretito da una scomunica inflitta o dichiarata”.

Articolo 6

Gli iscritti ad una confraternita si distinguono in:

CONFRATELLI EFFETTIVI: sono quelli che, avendo accettato le finalità della Confraternita, adempiono i doveri indicati nel successivo Art. 9, indossano l’abito proprio di ciascuna confraternita e, assolta la tassa di iscrizione, pagano la quota associativa annuale, per tutti gli anni della loro permanenza nel sodalizio. Essi hanno diritto di partecipazione all’assemblea con voto deliberativo.

- **ASSOCIATI PER LA SEPOLTURA RELIGIOSA:** sono coloro che chiedono di essere iscritti alla Confraternita per ricevere la sepoltura religiosa e la partecipazione ai suffragi, impegnandosi a pagare la tassa d’iscrizione e la quota annuale con una maggiorazione non superiore al 40%.
- I relativi elenchi dei confratelli effettivi (uomini e donne) e degli Associati per la sepoltura, (uomini e donne), devono essere trascritti su due registri distinti e separati con numerazione diversa,
- Qui di seguito col termine “confratelli” si intendono sempre i confratelli e le consorelle effettive.
Ogni confraternita si impegni a studiare e promuovere forme e modalità di partecipazione delle consorelle alla vita e alle attività della Confraternita.

Articolo 7

La domanda di ammissione, firmata dall’aspirante e corredata dai documenti prescritti (Battesimo, Cresima, di eventuale Matrimonio religioso), sarà indirizzata al Presidente e sottoposta all’approvazione del Consiglio Direttivo.

Per l’ammissione dei minori di anni 18, la domanda dovrà essere firmata anche dal padre o dalla madre o da chi esercita la patria potestà.

Articolo 8

All’ammissione seguirà un periodo di preparazione, al termine del quale si celebrerà l’investitura, con la professione e la consegna dell’abito, di proprietà di ciascuno, che immette il Confratello nel

pieno possesso dei propri diritti. I diritti, strettamente personali e non trasferibili, specificati nel regolamento di applicazione delle singole Confraternite, saranno riconosciuti all'aspirante che dovesse morire prima di emessa la regolare professione, senza nessuna maggiorazione di prezzo.

Articolo 9

I confratelli sono tenuti a:

- Frequentare le riunioni formative e prendere parte alle assemblee del Sodalizio;
- Partecipare alla Messa festiva e ai sacramenti;
- Condurre esemplare vita cristiana;
- Intervenire alle celebrazioni di culto proprie della Confraternita;
- Sostenere le iniziative di carità promosse dalla Confraternita;
- Osservare le direttive del Vescovo, del Direttore Spirituale e dei Responsabili della Confraternita;
- Versare la tassa d'iscrizione, la quota annuale fissata e aggiornata dal Consiglio Direttivo, e un contributo per la festa del Titolare della Confraternita.

Articolo 10

I confratelli hanno il diritto e il dovere di indossare l'abito nelle manifestazioni di Culto della Confraternita, nelle manifestazioni Diocesane quando previsto e in altre manifestazioni stabilite dal Consiglio Direttivo.

E' proibito farlo indossare l'abito proprio della Confraternita agli Associati per la sepoltura o a persone non confratelli.

Articolo 11

I confratelli che non rispettano le disposizioni statuarie, potranno essere passibili di ammonizione, di sospensione e, in casi particolarmente gravi, di allontanamento.

L'ammonizione e la sospensione possono essere comminate dal Consiglio Direttivo; l'allontanamento, su proposta del Consiglio Direttivo, può essere sanzionato dal Collegio dei Provirati, dopo aver sentito l'interessato.

Articolo 12

Il confratello può decadere dall'appartenenza alla confraternita:

- Per rinuncia volontaria presentata al Consiglio Direttivo,

- Per allontanamento deliberato dal Collegio dei Probiviri a norma del precedente articolo 11;
- Per i motivi di cui al comma secondo del precedente articolo 5.

Avverso il provvedimento di allontanamento, a norma del Canone 316, § 2 del Codice di Diritto Canonico, è concesso “il diritto di ricordo all’Ordinario Diocesano”, entro 60 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione scritta.

Il confratello dimissionario o allontanato con provvedimento definitivo perde ogni diritto, salvo il diritto di essere iscritto tra gli “Associati per la Sepoltura” con i diritti e doveri connessi a norma dell’art. 6.

Il confratello che decade “per rinuncia”, può chiedere di essere ammesso in un’altra Confraternita, con l’assenso scritto dell’Ordinario Diocesano.

Articolo 13

Gli organi di governo delle confraternite sono:

- L’Assemblea
- Il Consiglio Direttivo
- Il Presidente
- Il Collegio dei probiviri

Articolo 14

L’Assemblea è composta da tutti i Confratelli effettivi in regola con le norme statuarie. L’Assemblea ha i poteri relativi alla vita della Confraternita a norma del presente Statuto e del Regolamento esecutivo.

L’Assemblea elegge, a norma dello Statuto e del Diritto Canonico, il Presidente, i due Vice Presidenti, di cui il primo con funzione vicaria, e il Consiglio Direttivo.

Articolo 15

L’Assemblea è convocata dal Presidente mediante avviso scritto, con l’indicazione del giorno, dell’ora, del luogo e del relativo ordine del giorno, inviato a tutti gli aventi diritto almeno 10 giorni prima della data fissata per la riunione.

L’Assemblea è valida qualunque sia il numero dei confratelli presenti.

L’Assemblea, da non confondersi con gli incontri formativi, deve essere convocata almeno due volte l’anno per discutere e approvare tutti gli argomenti che il Consiglio Direttivo ritiene opportuno demandarle. Per le deliberazioni è necessario il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'assemblea è convocata anche ogni qualvolta un terzo dei Confratelli ne faccia richiesta scritta al Presidente.

Articolo 16

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei Confratelli ed è costituito dal Presidente, dai due Vice Presidenti e da un massimo di **CINQUE** Consiglieri secondo opportunità e tenendo presente il numero complessivo dei Confratelli. Alle riunioni del Consiglio Direttivo partecipa il Direttore Spirituale.

Articolo 17

Dopo essere stati eletti e aver ricevuto l'approvazione dell'Ordinario, i componenti del **Consiglio Direttivo**, prima di iniziare il loro mandato, davanti al Direttore Spirituale prestano giuramento di svolgere onestamente e fedelmente le funzioni amministrative, a norma del Canone 1283 del Codice di Diritto Canonico.

Nella prima riunione il Consiglio Direttivo provvede a nominare il **CASSIERE**, il **SEGRETARIO**, e due **REVISORI DEI CONTI** e rilevare dagli Amministratori precedenti lo stato patrimoniale e finanziario della Confraternita.

Le cariche di **CASSIERE**, di **SEGRETERARIO** e di **REVISORE DEI CONTI**, i cui nominativi vanno comunicati all'Ordinario Diocesano, non possono essere conferite ai componenti del Consiglio Direttivo, ai consanguinei del Presidente e del Vice Presidente fino al quarto grado.

Il Cassiere, il Segretario e i Revisori dei conti non siano tra loro consanguinei fino al quarto grado.

Articolo 18

Il consiglio direttivo dura in carica **CINQUE ANNI**. Si riunisce, possibilmente, ogni tre mesi e quando ne fanno richiesta il Direttore Spirituale, o la maggioranza dei membri.

Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della metà più uno dei Consiglieri e, per la validità delle deliberazioni, il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Di ogni seduta si redige il verbale.

In caso di morte, di dimissioni, di impedimento e di decadenza di uno o più membri del Consiglio Direttivo, subentra uno o più dei non eletti, secondo l'ordine di graduatoria, che rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo.

Ai Consiglieri che manchino di partecipare, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive del Consiglio Direttivo, decadono dalla carica.

Articolo 19

Il Consiglio Direttivo:

- Delibera su tutti gli atti rilevanti che riguardano la vita della Confraternita;
- Approva il rendiconto consuntivo al termine di ciascun anno, dopo aver acquisito il parere dei Revisori dei Conti.

Articolo 20

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Confraternita, presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Confratelli, dispone quanto attiene alla vita della Confraternita, accetta i beni di qualunque natura che venissero fatti in favore della Confraternita, autorizza i mandati di pagamento, a firma congiunta con il Cassiere.

Articolo 21

I due Vice Presidenti collaborano con il Presidente al buon andamento della Confraternita. Il primo Vice Presidente Vicario sostituisce il Presidente, assente giustificato o impedito.

Articolo 22

Il Cassiere:

- Firma congiuntamente al Presidente i mandati di pagamento e le varie operazioni bancarie;
- Ha l'obbligo di tenere costantemente aggiornati i relativi registri contabili;
- Rilascia di volta in volta apposita ricevuta delle quote di ammissione, delle quote annuali e di ogni altro introito;
- Dà esecuzione ai mandati di pagamento firmati dal Presidente;
- Presenta periodicamente la situazione contabile al Consiglio Direttivo.
- Partecipa con voto consultivo alle sedute del Consiglio Direttivo.

Articolo 23

Il Segretario:

- Redige i verbali dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- Invia le convocazioni delle riunioni;
- Aggiorna l'albo dei Confratelli Effettivi e degli Associati per la sepoltura;
- Conserva l'inventario dei beni immobili e mobili;

- Tiene ordinato l'archivio;
- Partecipa con voto consultivo al Consiglio Direttivo.

Articolo 24

Il Collegio dei Probiviri è costituito:

- Dal Direttore Spirituale, che lo presiede;
- Da un Confratello scelto dal Direttore Spirituale;
- Da tre Confratelli eletti dall'Assemblea a scrutinio segreto su una lista di sei candidati proposti dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea elettiva per la elezione dei componenti del Collegio dei Probiviri si terrà dopo due anni dall'Assemblea elettiva del Consiglio Direttivo.

Il Collegio dei Probiviri dura in carica cinque anni.

Articolo 25

Il Collegio dei Probiviri ha il compito di:

- Comporre bonariamente le eventuali divergenze che dovessero sorgere nella Confraternita;
- Prepara, dopo aver sentito il Consiglio Direttivo uscente, la lista dei candidati per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo;
- Delibera circa l'allontanamento dei Confratelli.

Articolo 26

Il Direttore Spirituale è nominato dal Vescovo Diocesano.

Il Direttore Spirituale:

- Stabilisce il cammino formativo e l'orientamento spirituale della Confraternita in sintonia con il programma pastorale della diocesi, della Zona Pastorale e della Parrocchia;
- Ha la responsabilità sia degli adempimenti assunti in ordine ai legati e ai suffragi per i soci defunti sia della chiesa e della Cappella Cimiteriale della Confraternita;
- Presiede il Collegio dei Probiviri;
- E' responsabile delle celebrazioni liturgiche;
- Partecipa al Consiglio Direttivo con voto deliberativo.

Articolo 27

Due mesi prima della fine del mandato del **Consiglio Direttivo**, il Collegio dei Probiviri, prepara la lista dei candidati da inviare all'Ufficio di Presidenza della **Consulta Diocesana** che a sua volta dopo il visto del Presidente la sottopone all'approvazione dell'Ordinario.

La lista sarà formata da un numero di candidati pari al triplo dei membri del Consiglio Direttivo da eleggere.

Possono essere candidati i Confratelli e le Consorelle effettivi che non abbiano superato i 75 anni, che non abbiano procedimenti giudiziari penali in corso, non facciano parte di consigli di altre Confraternite né abbiano cariche direttive in formazioni politiche.

Articolo 28

L'Assemblea elettiva per il rinnovo del Presidente e del Consiglio Direttivo, convocata dal Presidente uscente a norma dell'articolo 15 del presente Statuto, ed è presieduta dal Delegato Vescovile per le Confraternite o da un suo rappresentante.

Articolo 29

La lista dei candidati sarà portata a conoscenza dei confratelli mediante affissione all'Albo e nella sede delle operazioni di voto.

Articolo 30

Le elezioni si svolgeranno con voto segreto e secondo le modalità stabilite dal regolamento di ciascuna Confraternita, in sintonia con gli orientamenti emanati dall'Ordinario Diocesano. Non è ammessa delega a votare da parte degli assenti, anche se legittimamente impediti.

Articolo 31

Le elezioni del Presidente e del **Consiglio Direttivo** potranno essere fatte con un'unica votazione e una sola scheda, tenendo presente il numero complessivo degli aventi diritto al voto.

La carica di Presidente spetterà a colui che avrà ricevuto il maggior numero dei voti.

Le cariche dei due Vice - Presidenti e dei Consiglieri a coloro che in ordine decrescente avranno avuto il maggior numero di voti.

A parità di voti, sarà prescelto il più anziano per iscrizione nella Confraternita, e a parità di iscrizione, il più anziano in età.

Per la carica di Presidente è consentita la riconferma solo per un secondo quinquennio consecutivo.

Articolo 32

Il patrimonio della confraternita è costituito da beni mobili ed immobili regolarmente inventariati e da tutti gli altri beni che dovessero pervenire alla confraternita a titolo oneroso o gratuito, nonché da eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenza di bilancio.

Articolo 33

La confraternita trae i mezzi per l'attuazione delle sue finalità:

- Dalle rendite del proprio patrimonio;
- Dalle quote d'iscrizione e annuali associative;
- Da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attività sociale.

Articolo 34

L'esercizio finanziario va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 35

L'amministrazione dei beni della confraternita spetta al Consiglio Direttivo, salvo il diritto di vigilanza dell'Ordinario e il suo potere di intervento in caso di negligenza, secondo il disposto dei Canoni 1276 - 1279 del Codice di Diritto Canonico.

Articolo 36

Per la validità degli atti di straordinaria amministrazione, definiti con Decreto del Vescovo Diocesano, il Consiglio Direttivo deve avere il consenso dell'Assemblea e l'autorizzazione scritta dell'Ordinario Diocesano, a norma del Can. 1281 del Codice di Diritto Canonico.

Articolo 37

Nell'amministrazione dei beni devono essere osservate le disposizioni canoniche e civili in materia.

Articolo 38

Le confraternite, in quanto persone giuridiche ecclesiastiche, sono sottoposte alla giurisdizione e alla vigilanza dell'Ordinario Diocesano, secondo le norme del Codice di Diritto Canonico.

Sono tenute a contribuire alle necessità della Diocesi, a norma del Canone 1263 del Codice di Diritto Canonico e delle disposizioni della Conferenza Episcopale Italiana.

Articolo 39

L'Ordinario Diocesano in circostanze speciali, se lo richiedono gravi motivi, può nominare un commissario che in suo nome diriga e rappresenti contemporaneamente la Confraternita in sostituzione degli organi associativi, con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Articolo 40

Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Statuto, ciascuna Confraternita dovrà sottoporre all'approvazione dell'Ordinario un proprio regolamento diretto ad armonizzare le attività specifiche della confraternita stessa alle norme stabilite dallo Statuto.

Articolo 41

Con l'entrata in vigore del presente Statuto è abrogato lo Statuto promulgato nell'anno 1995. Devono altresì considerarsi estinti gli atti ed eventuali privilegi, che, per le mutate circostanze, si dimostrano dannosi per l'ordinato andamento della Confraternita.

Articolo 42

Per quanto non previsto nel presente Statuto, si fa riferimento ai canoni del codice di Diritto Canonico relativi alle Associazioni pubbliche dei fedeli e all'amministrazione dei beni.

Testo integrale tratto da:

STATUTO DIOCESANO DELLE CONFRATERNITE, DIOCESI CONVERSANO - MONOPOLI - CURIA DIOCESANA -

copia gentilmente fornita dal Presidente della Confraternita di Santa Lucia, Franco Ruggiero,

- Confraternita e Chiesa di Santa Lucia -